

sua origine da una precisa norma statutaria che regolava alcuni rapporti tra debitori e creditori, la cosiddetta "bonorum cessio", che è un istituto ancora in vigore sia pure con altre formalità nelle moderne legislazioni civili e fallimentari (art. 1977 C.C. e art. 160 legge fall. Il comma n. 2), e consiste come dice la parola stessa nella cessione di tutti i beni da parte del debitore insolvente o sull'orlo del fallimento al creditore o ai creditori, perché su di essi beni, i loro diritti potessero essere soddisfatti.

Ma nel medioevo tale cessione era accompagnata da una precisa formalità solenne, meticolosamente regolata. Ne abbiamo trovato traccia negli statuti di Offida stampati a Fermo nel 1589, ma di molto anteriori alla loro stesura definitiva che è del 1524. Prevedeva infatti il cap. 49 del libro terzo che chi voleva operare la cessione dei beni secondo il diritto civile e nella forma giudiziale per liberarsi dall'azioni esecutive individuali, prima doveva "nudo e privo di qualsiasi panno poggiare il sedere su una specie di pietra posta o da porsi nel palazzo del comune di questa terra ove si riunisce il consiglio generale". Su tale pietra nudo e seduto, controllato dal podestà o da un suo ufficiale doveva stare per circa mezz'ora (nudus et ab eo remotis pannis omnibus anum suum ponere supra quodam lapide posito ecc.). Quivi doveva sottoscrivere la cessione di tutti i suoi beni

secondo la forma del diritto civile...

Trascorsa la mezz'ora e avvenuta la cessione dei beni chi aveva compiuto tale azione doveva attraversare nudo tra la folla la piazza del comune. Tale forma era stabilita a pena nullità, e importava il marchio di infamia per il debitore, con la privazione di tutti i diritti civili e politici. La cerimonia doveva avvenire pubblicamente perché tutti potessero assistervi. Non c'era nulla di scandaloso anche perché una norma apposta in calce all'articolo, forse inserita in un secondo tempo, aggiungeva che "per motivi di moralità nella cessione dei beni non rientrano le brache" (exceptis femoralibus, quas propter honestatem cedens dimittere non teneatur in huiusmodi cessione).

Tale prassi doveva essere molto frequente nel medio evo e il gesto del poverello di Assisi di spogliarsi pubblicamente, dinanzi al vescovo, dei suoi vestiti, per indicare la sua rinuncia a tutti i beni che gli appartenevano presenti e futuri, narrata dal suo biografo Tommaso da Celano (vita I, c. CVI), non è altro che l'applicazione pratica di questo istituto giuridico, della bonorum cessio, alla quale, come commerciante e figlio di commerciante, aveva sicuramente assistito in Assisi o nelle città vicine il giovane "Giovanni" figlio di Bernardone.

Con tale gesto egli non solo rinunciò ai beni presenti e futuri per spirito di povertà ma rinunciò anche al suo nome originario "Giovanni" impostogli al fonte



Giovanni Hus su rogo con la mitra in testa e la scritta "Heresiarca".

battesimale, prese quello che era soltanto un soprannome "Francesco", per l'origine francese (provenzale) della madre e per il suo parlare in tale lingua come ci narra sempre il suo biografo. "Franceschi", infatti erano chiamati i francesi nel trecento come ci conferma Dante a proposito di Guido da Montefeltro che fece "di francesci sanguinoso mucchio".

I cappuccini che di S. Francesco applicano la regola più rigida "litteram et sine glossa" entrando in religione, non solo rinunziano al mondo e alle sue pompe, ma anche al nome assumendo un nome comune con l'indicazione del luogo di origine, cedendo i loro beni presenti e futuri sempre per spirito di povertà.

**CIAFFARDONI
ELIO**

**CAMINETTI
PAVIMENTI IN:
MARMO
GRANITO
COTTO
MONOCOTTO**

**Marino del Tronto
Tel. 0736/47535-47566
ASCOLI PICENO**